



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Contini  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA EX ART. 281 SEXIES c.p.c.**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **891/2012** promossa da:

**ALESSANDRO CRESCENZO** (C.F. CRSLN85L11L219H), con il patrocinio dell'avv. LAZZARI ALESSANDRO e dell'avv. MARZANO FRANCOMARZIO (MRZFNC65T30L219F) C.SO TASSONI N.73 10143 TORINO ; , elettivamente domiciliato in CORSO TASSONI 73 10143 TORINO presso il difensore avv. LAZZARI ALESSANDRO

**ROBERTA PERLO** (C.F. PRLRRT86M63L219G), con il patrocinio dell'avv. LAZZARI ALESSANDRO e dell'avv. MARZANO FRANCOMARZIO (MRZFNC65T30L219F) C.SO TASSONI N.73 10143 TORINO ; , elettivamente domiciliato in CORSO TASSONI 73 10143 TORINO presso il difensore avv. LAZZARI ALESSANDRO

ATTORE

contro

**CISALPINA TOURS SPA** (C.F. 00637950015), con il patrocinio dell'avv. GARESIO PAOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VINZAGLIO N. 11 10121 TORINO presso il difensore avv. GARESIO PAOLA

**VALTUR SPA** (C.F. 01623300181), con il patrocinio dell'avv. CASCIANO CARMELO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GROPELLO 11 10138 TORINO presso il difensore avv. CASCIANO CARMELO

CONVENUTI

Udienza di discussione : 6 marzo 2013

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Alessandro CRESCENZO e Roberta PERLO hanno convenuto in giudizio CISALPINA TOURS s.p.a. e VALTUR s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti in occasione di un soggiorno turistico alle isole Maldive presso il Kihaad Gioia Resort & spa, fruito nel luglio 2011.

CISALPINA TOURS s.p.a. si è costituita eccependo di essere carente di legittimazione passiva in considerazione del ruolo, da mero intermediario, svolto nella vicenda.



VALTUR s.p.a. in amministrazione straordinaria si è costituita eccependo preliminarmente l'improcedibilità delle domande svolte nei suoi confronti da proporsi nelle forme speciali previste dalla legge fallimentare per l'accertamento dei crediti, richiamata dalla disciplina in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

Il Giudice alla prima udienza ha assegnato solo il termine di 30 giorni per il deposito di memorie "limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte" invitando le parti a trattare la questione preliminare così sollevata.

Alla successiva udienza le parti hanno richiamato le proprie difese e in particolare l'attrice e CISALPINA hanno chiesto oltre al rigetto dell'eccezione di VALTUR, l'assegnazione degli ulteriori termini di cui all'art. 183 c.p.c..

Con successivo provvedimento del 25 gennaio 2013 il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza.

L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da VALTUR è fondata.

Come accennato gli attori fanno valere un credito risarcitorio per asseriti inadempimenti di VALTUR in relazione a un soggiorno turistico dagli stessi fruito nell'estate 2011, e organizzato dalla società convenuta.

Quest'ultima con DM del 19 ottobre 2011 è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e in data 21 ottobre 2011 il Tribunale di Milano ne ha dichiarato l'insolvenza.

L'azione intentata dagli attori, se accolta, è destinata a incidere sul passivo di VALTUR, trattandosi di credito risarcitorio maturato in epoca anteriore alla dichiarazione di insolvenza (v. sul punto tra le tante, Cass. Sez. I, 23 luglio 2010, n.17279).

Esso pertanto, come espressamente previsto dall'art. 18 D.lgs. n.270/2009, che sul punto richiama l'art. 52 Legge Fallimentare, deve essere accertato nelle forme dettate dal Capo V Legge Fallimentare.

Si tratta quindi di azione non proponibile nelle forme ordinarie previste dal codice di rito e non proponibile avanti al Tribunale ordinario, ma esclusivamente nelle forme speciali dettate dalla Legge Fallimentare avanti al Tribunale che ha aperto la procedura concorsuale.

Hanno obiettato gli attori che anche l'azione da loro proposta è soggetta al "foro" speciale inderogabile previsto dall'art. 33 lettera u) del Codice del Consumo, avendo essi, rispetto al contratto inerente l'acquisto di servizi turistici, la qualità di consumatori ed avendo convenuto in giudizio ex art.33 c.p.c. avanti al Tribunale del luogo in cui hanno la loro residenza, anche l'agenzia di viaggio oltre che VALTUR s.p.a. in amministrazione straordinaria.

Si tratta di obiezione che non coglie nel segno, in quanto la cosiddetta "attrazione" al "foro fallimentare" delle cause idonee a incidere sul passivo del fallito discendente dal disposto dell'art. 52 Legge Fallimentare non opera sul piano della competenza, ma pone il diverso principio della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale speciale strumento di cognizione attribuito a un giudice la cui individuazione è, per questo, svincolata da criteri di competenza, con conseguente impossibilità di un concorso, tra questo foro ed altri astrattamente individuabili secondo gli ordinari criteri dettati dal Codice di rito (o dalle leggi



speciali quali l'art. 33 lettera u) Codice del Consumo), che possa essere risolto con gli ordinari criteri quali quello invocato dalla parte attrice dettato dall'art. 33 c.p.c. (v. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006, n.2439).

Per tali ragioni le domande tutte proposte nei confronti di VALTUR s.p.a. in amministrazione straordinaria devono essere dichiarate improcedibili.

La controversia non è invece matura per la decisione per quanto attiene alle domande proposte dagli attori nei confronti di CISALPINA TOURS, avendo la parte attrice chiesto di avvalersi degli ulteriori termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (v. verbali 9 maggio e 21 dicembre 2012, e prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) e la causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.

Le spese

In considerazione della relativa novità della questione trattata, quantomeno in relazione ai rapporti tra foro c.d. "fallimentare" e c.d. "foro del consumatore" ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, **definitivamente** pronunciando sulle domande tutte proposte da Alessandro CRESCENZO e Roberta PERLO nei confronti di VALTUR s.p.a. in amministrazione straordinaria con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2012, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta :

- 1) Dichiarare improcedibili le domande stesse ex artt. 118 D.lgs. n.270/2009 e 52 L. Fall;
- 2) Dichiarare integralmente compensate tra queste parti le spese di lite;

**Non definitivamente pronunciando** sulle domande proposte da Alessandro CRESCENZO e Roberta PERLO con il medesimo atto di citazione nei confronti di CISALPINA TOURS s.p.a. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;  
Così deciso in Torino il 6 marzo 2013

IL GIUDICE UNICO  
*Dr. Maria Cristina CONTINI*

